

## REGOLAMENTO A.S.D. Giò Ranch

### PREMESSA

Il presente Regolamento Interno – deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 02 luglio 2013 - costituisce il complesso di norme attraverso le quali l' associazione attua lo statuto sociale e regola quindi tanto la vita e l'organizzazione dell'Associazione quanto il corretto utilizzo da parte dei Soci delle strutture del Giò Ranch.

E' pertanto assolutamente indispensabile che chiunque desideri frequentare il Centro, conosca, osservi ed accetti il presente Regolamento, che va restituito controfirmato ai membri del Consiglio Direttivo.

Le norme che regolano l'attività della Associazione non vanno intese come limitazione della libertà di quanti desiderano praticare lo sport equestre ma come un invito per tutti a svolgere la propria attività sportiva nella forma più corretta.

### NORME GENERALI:

Art. 1 - Il *GIO' RANCH* svolge attività di scuola di equitazione, pony club, attività per disabili, centri estivi, pensione per cavalli privati del Centro, o in uso al Centro, organizzazione di eventi sportivi e non, trekking e passeggiate a cavallo.

Art. 2 - Il presente Regolamento è vincolante per soci del *GIO' RANCH*. Il Consiglio Direttivo potrà emanare ulteriori norme purché non in contrasto con il presente Regolamento, da ratificarsi alla prima assemblea utile.

Art. 3 - I frequentatori del *GIO' RANCH*. che montino o meno a cavallo devono essere in regola con il tesseramento annuale (se cavalieri) e con la quota sociale del Centro stesso. Tutti i soci devono collaborare affinché si instauri un clima di cordiale amicizia, tutti sono esortati al reciproco saluto come segno di rispetto e cortesia.

Art. 4 - Con il personale che si occupa della scuderia, dei cavalli, delle attrezzature, degli impianti, devono essere usati modi rispettosi ed educati tali da evitare ogni forma di risentimento. Ogni reclamo, osservazione o altro deve essere fatto al Presidente od ad un componente del Consiglio Direttivo, che ne riferirà al Presidente e che ne assumerà le relative decisioni. Se del caso unitamente al Consiglio Direttivo.

Art. 5 - I soci non in regola con il pagamento della quota sociale, tessera assicurativa o pensione del proprio cavallo, non potranno svolgere attività sociale, né utilizzare le strutture, né montare a cavallo né esercitare il proprio voto in Assemblea.

Art. 6 - Il proprietario di un cavallo a pensione presso il Centro ha preventivamente preso visione e trovato di gradimento il box o paddock nel quale viene alloggiato il proprio cavallo.  
È comunque facoltà insindacabile del Consiglio Direttivo variare l'assegnazione dei box o dei paddock.

Art. 7 - Il pagamento della quota mensile dovrà essere effettuato i primi giorni di ogni mese e comunque non oltre il 5. Il ritardo comporterà un 10% in più per la prima decina del mese mentre un 50% in più su un ritardo al 30 del mese corrente.

Un mancato pagamento delle quote mensili per la pensione dei cavalli comporterà il diritto di ritenzione articolo **RS 220 art. 268** fino al saldo del dovuto.

Art. 8 - Il proprietario che decide di portare altrove il suo cavallo, anche se per brevi periodi, dovrà comunicare al Presidente la sua decisione e provvedere a fornire adeguato modello 4 compilato in tutte le sue parti. Altrimenti sarà responsabile per le eventuali sanzioni che dovessero incorrere.

Art. 9 - Il proprietario di un cavallo può disporre liberamente del proprio cavallo durante le ore di apertura degli impianti equestri, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento e degli usi del Centro.

Art. 10 - Si raccomanda a tutti i soci e frequentatori del centro di vigilare i propri figli minorenni o i propri animali domestici affinché non rechino disturbo, non danneggino le strutture o spaventino i cavalli.

In ogni caso l'Associato proprietario dell'animale è responsabile per i danni direttamente od indirettamente arrecati da questi ultimo.

Art. 11 - La pensione dei cavalli di proprietà dei soci scuderizzati in box comprende:

Affitto e pulizia del box, due pasti al giorno del cavallo comprensivi di mangime e fieno (quantità a secondo delle esigenze del soggetto), acqua in abbeveratoi automatici, lettiera in paglia pellettata di ottima qualità per assicurare maggior pulizia, igiene e salute.

Art. 12 - La pensione dei cavalli di proprietà dei soci scuderizzati in paddock comprende: Affitto del paddock, due pasti al giorno del cavallo comprensivi di mangime e fieno (quantità a secondo delle esigenze del soggetto), acqua in abbeveratoi automatici.

Art. 13 – La sistemazione dei cavalli nei paddock è a discrezione del Consiglio Direttivo il quale terrà conto delle esigenze dei proprietari e delle caratteristiche dei cavalli e delle strutture. Non sono previsti paddock individuali, pertanto esigenze specifiche dei proprietari in tal senso richiederanno un costo aggiuntivo da concordare con il Presidente.

Art. 14 – La pensione non comprende la sgambatura dei cavalli nei paddock che potrà essere effettuata a cura del proprietario secondo le modalità specificate nell'Art. 15 del seguente Regolamento.

Art 15 – Per la sgambatura dei cavalli scuderizzati in box il proprietario è tenuto ad utilizzare esclusivamente i paddock appositi. Il cavallo non potrà occupare un paddock per più di mezza giornata in modo da garantire il servizio a tutti i cavalli presenti nella scuderia. A discrezione del Presidente, ed in periodi dell'anno favorevoli, potrà essere offerta e senza costi, con l'autorizzazione verbale del proprietario, la possibilità di utilizzare a rotazione per tutti i cavalli, i paddock presenti. Tale servizio verrà effettuato dal personale di scuderia.

Non esiste però alcun obbligo da parte del Centro di effettuare questo servizio. Nel caso in cui invece il proprietario fosse interessato a garantirsi il sopraccitato servizio, saranno previsti costi aggiuntivi.

Art. 16 – La pensione (box e paddock) non comprende la somministrazione e stoccaggio di alimenti o lettiera diversi da quelli offerti dal Centro. In caso di esigenze specifiche il proprietario dovrà effettuare una richiesta al Presidente il quale valuterà la fattibilità e comunicherà gli eventuali costi aggiuntivi.

Art 17 – La pensione (box e paddock) non comprende la somministrazione di medicinali o cure ai cavalli dei proprietari. In caso di esigenze specifiche il proprietario dovrà effettuare una richiesta al Presidente il quale valuterà la fattibilità e comunicherà gli eventuali costi aggiuntivi.

Art. 18 – Il proprietario del cavallo scuderizzato presso il Centro ha l'obbligo di stipulare una apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Art. 19 - Nella gestione dei cavalli di proprietà degli associati il GIO' RANCH e personale addetto non è responsabile di eventuali danni fisici che il cavallo si può provocare per qualsiasi motivo (compreso anomalie del terreno), né in caso di morte, né in caso di furto, né in caso di fuga del cavallo.

## **NORME GENERALI SUGLI SPAZI / ATTREZZATURE**

Art. 20 - Custodia e cura del cavallo: La pulizia dei cavalli può essere effettuata nei singoli box, nelle poste esterne o nel corridoio sempre garantendo il transito dei cavalli e/o cavalieri. Tenere puliti i piazzali in cemento: se il cavallo sporca è cura del proprietario o di chi sta utilizzando il cavallo ripulire immediatamente così come dopo la pulizia degli zoccoli. I cavalli vanno lavati nel posto predisposto (zona doccia) che non dovrà pertanto essere utilizzato come posta. Non lasciare in giro saponi, bottiglie vuote, bicchieri e altro.

Art. 21 - E' cura del socio tenere in ordine la selleria e tutti gli spazi comuni. Il GIO' RANCH non è responsabile del materiale personale (selle, finimenti...) ricoverato negli armadietti o in selleria.

Art. 22 - L'ordine, la pulizia e il rispetto degli spazi messi a disposizione per le varie necessità è cosa indispensabile per il buon funzionamento ed il buon mantenimento della scuderia.

La cura del Centro deve essere condivisa da ognuno dei soci. Non buttare le carte per terra, non danneggiare le strutture del Centro, non rompere le aiuole e le siepi, non danneggiare sedie, panchine, giochi....i genitori sono direttamente responsabili dei propri figli.

Art. 23 - I cavalli alla corda possono essere mossi nell'apposito tondino. Si fa divieto assoluto di lavorare i cavalli alla corda nel maneggio in presenza di altri cavalli.

Art. 24 – E' vietato lasciare sciolti cavalli all'esterno dei paddock (ad esclusione della mascotte Paolina)

Art. 25 - Le automobili dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi.

Art. 26 – Chiedere permesso all'istruttore prima di entrare in campo a lezione iniziata.

Art. 27 - Non è mai consentito tagliare la strada agli altri; incontrandosi ad andature diverse il cavaliere con andatura superiore ha diritto alla pista, incontrandosi alle stesse andature tenere la destra.

Art. 28 - Se un cavaliere desidera saltare degli ostacoli deve chiamare l'ostacolo che vuol saltare ad alta voce, salterà solamente quando sarà ben sicuro che la sua intenzione sia stata ben capita dagli altri.

Art. 29 - Non fermarsi mai sulla pista.

Art. 30 - Evitare di superare i cavalli che precedono, anche se procedono lentamente; si potrà solo lasciare la pista e tagliare per la larghezza.

Art. 31 - Si fa divieto assoluto di utilizzare il maneggio come paddock.

Si può utilizzare il maneggio per effettuare lavoro in libertà del proprio cavallo, sempre non in presenza di altri cavalli.

Art. 32 – Tutti i minori sono obbligati a montare a cavallo con il cap e con opportuna copertura assicurativa.

Art. 33 – Su richiesta al Presidente è data la facoltà ai proprietari di cavalli di effettuare lezioni con istruttori esterni al Centro, purché questi rimangano all'esterno del campo di lavoro e non interferiscano con le eventuali attività che già si stanno svolgendo all'interno del campo.

Art. 34 - I proprietari di cavalli riottosi e difficili o che comunque non siano in grado di sopportare un lavoro di insieme, devono evitare di partecipare alle riprese. I cavalli che calciano devono portare il fiocchetto rosso sulla coda.

Art. 35 - Il proprietario quando monta il proprio cavallo od il socio quando monta cavalli del Centro, non alle dipendenze dell'Istruttore, è responsabile di tutti i danni che il cavallo possa arrecare; le spese per i danni alle attrezzature saranno conteggiate a fine mese.

Art. 36 - Il proprietario può far montare il proprio cavallo da un ospite (che abbia assicurazione valida) per breve tempo, successivamente l'ospite è tenuto a farsi socio (quota sociale).

Art. 37 - Le sanzioni alle infrazioni del presente regolamento, raccolte tutte le informazioni anche dal diretto interessato, verranno stabilite inappellabilmente dal Consiglio Direttivo del GIO' RANCH secondo la gravità ed andranno dal richiamo in forma privata all'allontanamento della persona ed eventuale cavallo, sempre che l'atto non ricada nella competenza dell'autorità giudiziaria e comunque nel pieno rispetto delle norme specifiche previste dallo statuto.

Art. 38 – E' fatto divieto a chiunque di utilizzare qualsiasi attrezzatura agricola, es. trattore, presente presso le strutture del GIO' RANCH senza aver prima ricevuto l'autorizzazione dal Presidente.

Art. 39 – E' fatto divieto di apportare qualsiasi tipo di modifica alle strutture, alle attrezzature o agli spazi senza prima aver consultato il Presidente e averne ricevuta eventuale autorizzazione.

Art. 40 – I proprietari dei cavalli o soci che utilizzano un cavallo del Centro, nell'usare il campo di lavoro messo a disposizione dall'Associazione, devono avere un comportamento adeguato alla possibile presenza in campo di allievi principianti.

Art. 41 – Il Presidente è a disposizione di tutti i soci qualora vi fosse la necessità di comunicare eventuali osservazioni, disagi o bisogni specifici.